

Penale Sent. Sez. 3 Num. 53000 Anno 2018

Presidente: CERVADORO MIRELLA

Relatore: MENGONI ENRICO

Data Udiienza: 21/09/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

De Maio Flora, nata a Massa Lubrense (Na) il 26/7/1951

avverso la sentenza del 16/2/2016 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato di cui all'art. 181, comma 1, d. lgs. n. 42 del 2004, così riqualificata la condotta di cui al capo d); rigetto nel resto;

udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. Francesco Cappiello, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16/2/2016, la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 14/2/2013 dal Tribunale di Torre Annunziata, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Aniello D'Esposito per esser i reati allo stesso ascritti estinti per morte dell'imputato; dichiarava, ancora, non doversi procedere



nei confronti di Flora De Maio in ordine alle contravvenzioni contestate, per esser estinte per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il delitto di cui all'art. 181, comma 1-*bis*, d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in un anno di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione la De Maio, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:

- violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in relazione ai reati urbanistici ed ambientali. La Corte di appello avrebbe riconosciuto la responsabilità della ricorrente sol perché comproprietaria dell'immobile oggetto dell'abuso, invero pacificamente realizzato dal defunto marito D'Esposito; tale mero dato formale, tuttavia, non avrebbe consentito di riferire le condotte di reato anche alla De Maio, ostandovi la costante giurisprudenza di questa Corte che impone la prova di elementi ulteriori, ossia di un contributo causale diretto ad agevolare la realizzazione delle opere. E con la precisazione che uno degli argomenti decisivi spesi dal Collegio di merito – ossia il fatto che la ricorrente abitasse in quello stesso luogo – sarebbe smentito dal fatto che l'immobile in esame, prima dell'esecuzione delle opere di cui trattasi, non costituiva affatto un'unità abitativa; sì da non potersi affermare, come invece si legge in sentenza, che la condotta sarebbe stata realizzata per soddisfare un interesse abitativo comune ai coniugi;

- annullamento della pronuncia per esser il reato residuo estinto per prescrizione. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2016, la contravvenzione di cui all'art. 181, d. lgs. n. 42 del 2004 – così dovendosi riquilibrare la contestazione delittuosa di cui al capo d) – sarebbe ormai estinta per prescrizione, al pari delle altre fattispecie ascritte, a far data dal 16/12/2015 (*rectius*: 16/12/2013);

- violazione degli artt. 130, 546 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe errato nel ritenere suscettibile di correzione di errore materiale, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., l'omessa indicazione – nel dispositivo della sentenza di primo grado – della condanna dei ricorrenti al risarcimento del danno in favore della parte civile. Nel caso in esame, infatti, non emergerebbe un mero errore materiale, ma un errore di diritto, come tale non emendabile con la procedura prevista dalla norma citata; e senza che allo stesso si possa supplire con un'integrazione della motivazione, che assolverebbe ad una funzione meramente strumentale del dispositivo. L'omessa declaratoria di condanna al risarcimento del danno, pertanto, avrebbe onerato la parte civile di impugnare la decisione di prime cure.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato con riguardo alla prima doglianza.

Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario o comproprietario non committente non può essere oggettivamente dedotta dal diritto sul bene né può essere configurata come responsabilità omissiva per difetto di vigilanza, attesa l'inapplicabilità dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ma dev'essere dedotta da indizi ulteriori rispetto all'interesse insito nel diritto di proprietà, idonei a sostenere la sua compartecipazione, anche morale, al reato (Sez. 3, n. 44202 del 10/10/2013, Menditto, Rv. 275625). In particolare, si è evidenziato che questa responsabilità può dedursi da elementi quali la piena disponibilità della superficie edificata, l'interesse alla trasformazione del territorio, i rapporti di parentela o affinità con l'esecutore del manufatto, la presenza e la vigilanza durante lo svolgimento dei lavori, il deposito di provvedimenti abilitativi (anche in sanatoria), la fruizione dell'immobile secondo le norme civilistiche sull'accessione, nonché tutti quei comportamenti (positivi o negativi) da cui possano trarsi elementi integrativi della colpa e prove circa la compartecipazione - anche morale - alla realizzazione del fabbricato (Sez. 3, n. 25669 del 30/5/2012, Zeno, Rv. 253065; Sez. 3, n. 15926 del 24/2/2009, Damiano, Rv. 243467); una responsabilità, dunque, che può essere desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria e la cui valutazione si sottrae al sindacato di legittimità, se congruamente motivata.

Tanto premesso in termini generali, la Corte di appello ha richiamato proprio taluni dei parametri citati, ed in forza di questi - con logico e congruo argomento - ha confermato la responsabilità della comproprietaria De Maio in ordine agli abusi compiuti: in particolare, la sentenza ha evidenziato che la ricorrente 1) era comproprietaria, insieme al defunto marito d'Esposito, dell'immobile oggetto degli abusi; 2) in costanza di matrimonio, aveva goduto del regime patrimoniale della comunione dei beni; 3) era risultata residente presso lo stesso luogo; 4) ancora lì aveva dichiarato domicilio per le notificazioni. Sì da desumere - con argomento non manifestamente illogico, quindi non censurabile - un comune interesse all'edificazione, per soddisfare esigenze familiari e, dunque, una cosciente e volontaria partecipazione all'abuso dall'altro commesso o, comunque, una compartecipazione almeno morale all'esecuzione dell'opera abusiva".

La prima censura, pertanto, risulta del tutto ^{è manifestamente} infondata.

4. A differenti conclusioni, invece, perviene la Corte quanto alla seconda.

Sul punto, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 181, comma 1-bis contestato al capo d) (e reato più grave, anche in termini sanzionatori),



“Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

4. Ciò ribadito, nelle more della discussione del presente ricorso (*rectius*: del deposito della sentenza di appello) è stata pronunciata la sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 23/3/2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-bis in esame, nella parte in cui prevede «: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed». Ne consegue che la natura delittuosa della condotta permane ormai soltanto con riguardo alla seconda parte di quest'ultima lettera b), concernente gli interventi che abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.

5. Orbene, dalla lettura del capo di imputazione e della sentenza impugnata non risulta che l'abuso realizzato sia sussumibile in alcuna di queste ultime ipotesi, non emergendo oggettivi riferimenti in tal senso.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con riguardo al residuo reato di cui all'art. 181, comma 1, d. lgs. n 42 del 2004, così riqualificata l'originaria imputazione di cui al capo d), per esser lo stesso estinto per prescrizione (al pari, peraltro, delle contravvenzioni, già oggetto – in sede di merito – della stessa pronuncia). Con revoca dell'ordine di rimessione in pristino.

6. Le statuizioni civili, tuttavia, debbono essere confermate, siccome già riconosciute in prime cure (con sentenza pronunciata prima del maturare del termine prescrizionale) e ribadite in appello. A tale proposito, infatti,

incensurabile risulta la sentenza impugnata laddove – rispondendo alla medesima questione qui riproposta – ha ben evidenziato che il Giudice di prime cure aveva commesso un evidente errore di natura omissiva, quale la mancata indicazione – nel dispositivo della sentenza – delle modalità di liquidazione, a fronte di una condanna generica al risarcimento del danno, non stabilito nel suo ammontare. Non si era trattato, dunque, “di recuperare l’omissione del percorso decisionale del giudice *ex post*, ma di armonizzare la valutazione del giudice alla sua esteriorizzazione, considerato che, a fronte di una condanna generica al risarcimento dei danni, la liquidazione non può che essere demandata al giudice civile”.

Così confermandosi, quindi, l’indirizzo giurisprudenziale – costantemente affermato in questa sede – a mente del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell’errore materiale (tra le molte, Sez. 6, n. 18372 del 28/3/2017, Giugovaz, Rv. 269852; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, Bassirou, Rv. 242258).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo reato di cui al capo D), qualificato come contravvenzione ex art. 181, comma 1, d. lgs. n. 42 del 2004, è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2018


Il Consigliere estensore


Il Presidente